

n° 705 – 04.12.2025

Legge di Bilancio

Modifiche al finanziamento dei Drg e all'estensione detassazione straordinari al nostro personale infermieristico all'esame della Commissione in Senato

Da martedì 2 dicembre, hanno preso il via gli incontri bilaterali tra i singoli gruppi e il Governo per fare il punto sugli emendamenti eventualmente da apportare alla Legge di Bilancio. Al termine di questa settimana si concluderà la fase di illustrazione degli emendamenti. Nel corso della prossima settimana è previsto l'arrivo dei pareri e il concludersi dell'istruttoria del Governo sugli emendamenti segnalati. Con ogni probabilità alla fine della prossima settimana l'inizio delle votazioni.

Tra le riformulazioni presentate, e attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato, quelle per noi di maggiore interesse riguardano:

Modifiche al finanziamento dei DRG: la riformulazione prevede che, agli oneri derivanti dall'incremento annuale delle risorse secondo l'indice dei prezzi al consumo, si provveda alla riduzione del FISPE ([Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese](#)), in modo incrementale fino al 2034 e in maniera strutturale con €7,98 milioni a decorrere dal 2035 (*nella formulazione originale, lo stanziamento delle risorse terminava nel 2035*). Gli stanziamenti previsti dal 2027 passerebbero:

- Post acuzie: da €350 milioni a €550 milioni per i DRG.
- Acuti: da €1 miliardo a €800 milioni.
- Inoltre, è previsto – a partire dal 2028 – che le risorse siano incrementate annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo. Agli oneri derivanti dall'incremento annuale delle risorse dal 2028, si provvede mediante la riduzione del FISPE e sono valutati in:
 - €7 milioni per il 2028,
 - €7,14 per il 2029,
 - €7,28 per il 2030,
 - €7,42 per il 2031,
 - €7,56 per il 2032,
 - €7,70 per il 2033,
 - €7,84 per il 2034,
 - €7,98 a decorrere dal 2035.

Estensione detassazione straordinari a personale infermieristico delle strutture private accreditate: la riformulazione specifica in maniera puntuale i riferimenti ai CCNL relativi ai compensi per gli straordinari del personale infermieristico dipendente delle strutture sanitarie e socio-sanitarie associate all'ARIS e all'AIOP, per cui l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con aliquota del 5%, si applica anche al nostro personale infermieristico. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto di imposta, fatto salvo quanto dall'art. 51, comma, secondo periodo del TUIR (DPR 917/1986). Gli oneri sono individuati in 27 milioni a decorrere dal 2026 e a valere sul FISPE.

Inoltre, si individuano oneri pari a €27 milioni a decorrere dal 2026 (*in luogo di 14 milioni annui previsti dalla precedente formulazione*) e - *invece della copertura del solo art. 63 comma 5* – la riformulazione individua i seguenti oneri:

- €13,2 milioni per il 2026 a valere sulle risorse incrementali del fabbisogno sanitario nazionale standard, destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 63 comma 5); salgono a €14,4 milioni per il 2027;
- €14,3 milioni per il 2028 a valere sulle risorse incrementali del fabbisogno sanitario nazionale standard destinate al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile (art. 63 comma 2).

Ddl Concorrenza 2025 approvato dalla Commissione Attività Produttive

La Commissione Attività Produttive ha concluso l'esame del **Ddl Concorrenza 2025** (C. 2682) senza apportare modifiche al testo approvato dal Senato in prima lettura. Il testo passerà ora all'esame dell'Assemblea, dove l'appoggio è calendarizzato per martedì 9 dicembre.

Come noto, il provvedimento era stato approvato in prima lettura dal Senato senza modifiche rilevanti al testo base, a seguito della decisione della Commissione Industria di non procedere all'esame degli emendamenti e della posizione della questione di fiducia in Aula da parte del Governo, con l'obiettivo di rispettare la scadenza di fine anno per l'approvazione della legge sulla concorrenza.

Per quanto ci riguarda ricordiamo che il comma 12 del provvedimento, intervenendo sull'art. 36 della Legge Concorrenza 2023 (L. 193/2024), stabilisce che, nella revisione complessiva della disciplina per l'accreditamento, si debbano prevedere procedure differenziate per i rinnovi dell'accreditamento e le nuove richieste, anche per garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente/assistito e relativa fragilità.

Nella relazione illustrativa, è specificato che “*il senso della disposizione è quello di imporre procedure diverse per i newcomers rispetto ai soggetti già contrattualizzati che aspirano a un rinnovo, al fine di scongiurare il rischio che l'esperienza propria dei soggetti che vantano un rapporto contrattuale preesistenza possa costituire un vantaggio competitivo e dunque una barriera all'ingresso*”.

**Cordiali saluti
Ufficio comunicazione**